



STATUTI CANONICI

STATUTI DELL'UNIONE DELLE CONFERENZE EUROPEE DI SUPERIORI/E MAGGIORI (UCESM)

I. FINALITÀ E NATURA

1. L'Unione delle Conferenze Europee di Superiori/e Maggiori (UCESM) è un'associazione dipendente dalla Santa Sede, tramite la CIVCSVA¹. E' un'associazione senza fini di lucro e senza limite di numero dei suoi membri.

2. Lo scopo dell'UCESM (cf. Can 708) è:

a. intraprendere una riflessione e proporre un'azione che, tramite le Conferenze nazionali, aiutino i religiosi d'Europa e i membri di società di vita apostolica a essere testimoni del Vangelo nei contesti culturali e socio-economici, secondo le circostanze di tempo e di luogo;

b. promuovere la collaborazione e l'aiuto reciproco fra le Conferenze di Superiori/e Maggiori delle varie nazioni europee, ed eventualmente fra tali Conferenze con altre organizzazioni internazionali;

c. favorire un adeguato coordinamento ed un'adeguata collaborazione fra tali Conferenze nazionali di Superiori/e Maggiori e le Conferenze episcopali, come pure con il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) e la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE) e con ogni vescovo;

d. rappresentare i membri dell'UCESM ogniqualvolta la presenza di un rappresentante dei religiosi d'Europa e dei membri di società di vita apostolica sia auspicata o richiesta.

II. MEMBRI

3. L'UCESM è aperta a tutte le Conferenze di Superiori/e Maggiori delle varie nazioni d'Europa, canonicamente costituite e che chiedono di aderirvi. Tale adesione può essere liberamente ritirata con notifica al Comitato esecutivo

4. L'adesione all'UCESM lascia intatta la piena autonomia delle Conferenze di Superiori/e Maggiori che ne sono membri. Tuttavia, essa comporta i diritti e i doveri espressi nei presenti statuti.

5. L'UCESM comprende i seguenti organi: a. l'Assemblea generale, b. il Comitato esecutivo, c. il Segretariato generale.

¹ *Canone 709 del Codice di Diritto Canonico; Pastor Bonus, 109; Mutuae Relationes, 66.*

III. L'ASSEMBLEA GENERALE

6. L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni. Una sessione straordinaria può essere convocata su domanda di almeno un terzo delle Conferenze che ne sono membri.

7. § I. I partecipanti all'Assemblea generale sono i/le Presidenti e i/le Segretari/e generali (tutti/e devono essere sia un/a religioso/a sia un membro di una società di vita apostolica) di tutte le Conferenze aderenti all'UCESM.

§ II. Quando i/le superiori/e maggiori di un paese sono rappresentati/e da una sola Conferenza nazionale, il/la Vicepresidente ha il diritto di partecipare all'Assemblea generale.

§ III. Se il/la Presidente o il/la Vicepresidente è impossibilitato/a a partecipare, potrà inviare un/a rappresentante formalmente delegato/a, a condizione che quest'ultimo/a sia membro della Conferenza che rappresenta.

8. Ad ogni Assemblea generale devono essere invitati il Nunzio Apostolico del luogo in cui si tiene l'Assemblea generale² e un rappresentante della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica. Possono inoltre essere invitati come ospiti:

- a. un rappresentante del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee³;
- b. delegati delle Conferenze di Superiori/e Maggiori non aderenti all'UCESM;
- c. rappresentanti di paesi che non hanno ancora Conferenze canonicamente costituite;
- d. altri invitati, per iniziativa del Comitato esecutivo.

9. L'ordine del giorno dell'Assemblea generale è fissato dal Comitato esecutivo, previa consultazione dei membri dell'UCESM.

10. L'ordine del giorno include:

- a. una valutazione del funzionamento dell'Unione;
- b. un panorama generale della situazione in Europa, in particolare a livello ecclesiale e religioso; una riflessione su tale situazione e lo studio dell'azione proposta;
- c. l'elezione dei membri del Comitato esecutivo;
- d. l'eventuale elaborazione di documenti relativi alla vita religiosa e alla sua missione in Europa;
- e. la creazione o la soppressione di commissioni di studio;
- f. l'approvazione del bilancio finanziario dell'esercizio trascorso e del bilancio preventivo proposto;
- g. ogni altra questione pertinente.

11. Se l'Assemblea generale decide di pubblicare una dichiarazione o un documento, o di prendere un'iniziativa, che possano avere un'influenza notevole sulla vita della Chiesa in Europa, o che abbiano un qualsivoglia rapporto con la fede o la vita religiosa, si preoccuperà di procedere in comunione con il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) e, eventualmente, con la CIVCSVA.

12. Per ogni votazione in sede di Assemblea generale, solo i/le Presidenti di ogni Conferenza aderente e, nel caso di una sola Conferenza nazionale, anche il Vicepresidente hanno diritto di voto, tenendo conto di quanto previsto al n. 7 § III. I/Le Segretari/e generali non hanno diritto di voto.

² cf Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, IX

³ cf Mutuae Relationes, 65

13. Salvo i casi previsti ai nn. 16, 28 e 29, tutte le altre decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta.

IV. IL COMITATO ESECUTIVO

14. Il Comitato esecutivo è composto dal/la Presidente, dal/la Vicepresidente e da due consiglieri. Si riunisce almeno una volta all'anno.

15. § I. Il ruolo del Comitato esecutivo è di:

- a. seguire l'evoluzione della vita religiosa, principalmente in Europa, su tutti i piani e specialmente su quello della ricerca teologica e della missione apostolica;
 - b. organizzare le Assemblee generali e attuare i preparativi necessari;
 - c. eseguirne le decisioni;
 - d. amministrare i fondi dell'UCESM e soprintendere alla gestione del bilancio dell'Unione;
 - e. comunicare tempestivamente alla CIVCSVA e al Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee l'ordine del giorno e il tema dell'Assemblea generale e inviare loro i verbali delle sedute,
 - f. prendere tutte le misure utili per assegnare le cariche vacanti in seno al Comitato stesso, tenuto conto dei risultati delle elezioni precedentemente svolte nell'Assemblea generale;
- § II. Per quanto riguarda ogni dichiarazione pubblica che il Comitato ritenga utile o necessaria, si riferirà al n. 11 del presente statuto.

16. Per l'elezione del/la Presidente, del/la Vicepresidente e dei due consiglieri del Comitato è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Se la maggioranza non è raggiunta nei due primi scrutini, si procede a un terzo scrutinio a maggioranza assoluta. Se questa maggioranza non è raggiunta, in un quarto e ultimo scrutinio è eletto il candidato che, fra i primi due classificati al terzo scrutinio, ottiene il massimo dei voti.

17. § I. Il loro mandato è di quattro anni, anche se nel frattempo cessano di essere membri della Conferenza nazionale di Superiori/e Maggiori.

§ II. Possono essere rieletti/e per un secondo mandato di quattro anni (ma non per un terzo nella stessa funzione) se, al momento dell'elezione, soddisfano alle condizioni previste al n. 18.

18. § I. Tutti i membri del Comitato esecutivo devono essere membri delle Conferenze nazionali di Superiori/e Maggiori al momento dell'elezione. Peraltro, il/la Presidente e il/la Vicepresidente devono essere Presidenti della loro Conferenza nazionale al momento dell'elezione.

§ II. La Vicepresidente deve essere una religiosa se il Presidente è un religioso e viceversa.

19. Il/la Presidente ha il compito di:

- a. rappresentare l'Unione, personalmente o tramite un/a suo/sua delegato/a;
- b. convocare e presiedere l'Assemblea generale e il Comitato esecutivo.

20. Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in caso di vacanza o assenza.

V. IL SEGRETARIATO GENERALE

21. Il/la Segretario/a generale è nominato/a dal Comitato esecutivo per quattro anni. Può essere rinominato/a per altri mandati di quattro anni.

22. Riceve il suo mandato dal Comitato esecutivo e rende conto al medesimo, in particolare al/la Presidente.

23. Il/La Segretario/a generale ha il compito di:

- a. rendere conto del lavoro del Segretariato all'Assemblea generale;
- b. preparare le riunioni del Comitato esecutivo, redigere il verbale ed eseguirne le decisioni ;
- c. provvedere alla regolare comunicazione dei documenti tra le Conferenze;
- d. gestire gli archivi dell'Unione.

24. Il Segretariato ha sede a Bruxelles, a meno che un voto unanime del Comitato esecutivo ne decida altrimenti.

VI. IL TESORIERE

25. Il Tesoriere è nominato dal Comitato esecutivo per quattro anni. Può essere rinominato/a per altri mandati di quattro anni.

26. Il Tesoriere ha il compito di:

- a. gestire il bilancio;
- b. presentare il bilancio biennale al Comitato esecutivo prima di sottoporlo all'Assemblea generale per approvazione, in conformità del n. 28;
- c. rendere conto della sua gestione al Comitato esecutivo una volta all'anno;
- d. rendere conto della sua gestione di fronte all'Assemblea generale, presentando il rapporto finanziario per approvazione.

27. Il finanziamento dell'UCESM proviene dalle quote, il cui ammontare è votato durante la seduta dell'Assemblea generale.

28. Per l'approvazione del bilancio biennale da parte dell'Assemblea generale è richiesta la maggioranza di due terzi.

VII. DISPOSIZIONI VARIE

29. Per l'approvazione o la modifica del presente Statuto è richiesta la maggioranza di due terzi. Lo Statuto entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte della CIVCSVA.

30. Per qualsiasi altra disposizione non prevista dai presenti statuti, si rimanda al diritto generale della Chiesa, segnatamente ai canoni 119 e da 164 a 183 del Codice di Diritto Canonico.

(Il testo originale è in lingua inglese)